

PRE INTESA

tra
REGIONE DEL VENETO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

per la stipula del

“PROTOCOLLO D’INTESA FRA REGIONE VENETO E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA E VERONA LE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE INTEGRATE (AOUI)”

Il giorno 30 gennaio 2006, in Venezia, presso la sede della Giunta Regionale,
Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901,

la Regione del Veneto in persona del suo legale rappresentante, Presidente della
Giunta Regionale On. Dr. Giancarlo Galan,

l'Università degli Studi di Padova in persona del suo legale rappresentante, Rettore
Prof. Vincenzo Milanese e

l'Università degli Studi di Verona in persona del suo legale rappresentante Prof.
Alessandro Mazzucco

PREMESSO CHE

il decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 disciplina i rapporti fra il servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 prevedendo:

- che l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio,
- i criteri ed i principi direttivi sulla base dei quali vengono stipulati i protocolli d'intesa;

- la costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie, l'organizzazione interna delle aziende ed i loro organi,
- norme di materia di personale ed il trattamento economico del personale universitario,
- norme in materia di finanziamento, patrimonio e contabilità delle aziende ospedaliero-universitarie;

PREMESSO CHE

che si concorda sulla necessità della stipula del presente Protocollo d'intesa, anche se si ritiene opportuno studiare, di comune accordo, un nuovo modello aziendale integrato, avente tipologia di Fondazione aperta al contributo di Enti pubblici e privati, capace di integrale valorizzazione del peculiare ruolo delle Scuole di Medicina delle Università di Padova e Verona;

PREMESSO CHE

i sottoscrittori si impegnano a sottoporre ai rispettivi competenti organi il presente protocollo d'intesa per la sua approvazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

PROTOCOLLO D'INTESA FRA REGIONE VENETO E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA E VERONA LE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE INTEGRATE (AOUI)

Articolo 1

Programmazione sanitaria regionale: modalità di partecipazione delle Università degli Studi di Padova e di Verona

1. Le Università degli Studi di Padova e di Verona (di seguito denominate Università) contribuiscono, all'elaborazione del Piano Socio Sanitario Regionale nonché alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, in particolare per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca.

2. Al fine del conseguimento a livello regionale degli scopi di cui all'art. 3 affidati alle Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate di cui all'art 2, le Università sono partecipi, in relazione alle esigenze formative di livello universitario proposte dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia ed approvate dagli organi degli Atenei del processo di pianificazione socio-sanitaria regionale come parti dello specifico tavolo di concertazione.

In particolare, la Regione del Veneto (di seguito denominata Regione) elabora congiuntamente con le Università i criteri applicativi per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Socio Sanitario Regionale, con riferimento alle sedi e strutture concordemente ritenute necessarie alla formazione di livello universitario.

3. Per la parte rimanente del Piano Socio Sanitario Regionale, la Regione acquisisce il parere delle Università per le materie regolate dal presente protocollo d'intesa. Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. In relazione a quanto disciplinato dal comma 1 e con riferimento alle sedi e strutture concordemente ritenute necessarie alla formazione di livello universitario le Università concorrono ad individuare le modalità di applicazione per gli aspetti relativi a:

- Centri di Eccellenza Universitari e Poli Universitari di sviluppo assistenziale, didattico e scientifico;
- Unità Operative di elevata specializzazione;
- Identificazione e accreditamento delle strutture per la formazione nell'ambito medico e delle professioni sanitarie;
- Attività di sviluppo nell'ambito della ricerca e della ricerca biomedica;
- L'elaborazione dei criteri per l'acquisizione e dislocazione delle attrezzature sanitarie ad elevata tecnologia.

5. I programmi di ricerca sanitaria finalizzata regionale in ambito biomedico, riconosciuti di interesse comune da Regione ed Università, sono finanziati, per il tramite delle AOUI, dalla Regione con modalità e tempi concordati.

6. Per la trattazione dei programmi di cui al comma 5, è costituito, con atto del Presidente della Regione d'intesa con i Rettori delle Università, un tavolo permanente con la partecipazione delle Università, delle AOUI e dell'Assessorato Regionale alle Politiche Sanitarie.

Articolo 2

Istituzione delle Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate

1. La Regione e le Università convengono nell'istituire le Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate (di seguito denominate AOUI) rispettivamente di Padova e di Verona.

Articolo 3

Missione delle Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate

1. La Regione e le Università, nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità istituzionali e nello spirito di leale collaborazione, convengono nell'individuare che missione delle AOUI consiste nello svolgimento unitario e coordinato delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, in modo da migliorare il servizio pubblico di tutela della salute, accrescere la qualità dei processi formativi, sviluppare le conoscenze biomediche e l'innovazione tecnologica, nonché nella valorizzazione delle funzioni e delle attività sia del personale ospedaliero sia del personale universitario.

Articolo 4

Finanziamento e compartecipazione della Regione e delle Università ai risultati di gestione delle AOUI

1. Ai fini della costituzione delle AOUI la Regione mette a disposizione:
 - a) Il personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio presso le Aziende Sanitarie interessate, nella qualità e quantità indicate nell'allegato n.;

- b) le apparecchiature scientifiche, diagnostiche e terapeutiche ed il patrimonio informatico delle Aziende Sanitarie interessate indicati nell'allegato n.;
 - c) i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, di proprietà delle Aziende Sanitarie interessate, indicati nell'allegato n. Detti beni non possono essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono messi a disposizione;
 - d) Il patrimonio bibliografico delle Aziende Sanitarie interessate;
 - e) la produzione scientifica valorizzata secondo parametri riconosciuti.
2. Ai fini della costituzione delle AOUI, le Università mettono a disposizione:
- a) il personale docente e tecnico-amministrativo, al quale le Università corrisponderanno le relative retribuzioni, nella qualità e quantità indicate nell'allegato n. che presterà anche attività assistenziale o attività comunque ad essa correlata.
 - b) le apparecchiature scientifiche, diagnostiche e terapeutiche, il patrimonio informatico ed altri beni mobili comunque in uso alle Facoltà di Medicina e Chirurgia, indicati nell'allegato n.;
 - c) Il patrimonio bibliografico, le strutture ed il personale delle biblioteche universitarie afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 - d) I beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, di proprietà delle Università, già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale ed indicati nell'allegato n. Le Università evidenziano alle AOUI le quote previste nel proprio bilancio per l'acquisto di tali beni. Detti beni non possono essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono messi a disposizione.
 - e) Produzione scientifica valorizzata secondo parametri riconosciuti.
3. Gli oneri di manutenzione connessi all'utilizzo dei beni, di cui al comma 1 lettere b) e c) e comma 2 lettere b) e d), sono disciplinati dai protocolli attuativi.
4. Le AOUI e le Università possono aggiornare annualmente gli allegati di cui al comma 1 lettera a), lettera b) e lettera c) ed al comma 2 lettera a), lettera b) e lettera d), previa intesa scritta tra i Direttori Generali ed i Rettori, dandone comunicazione alla Regione.

5. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle AOUI la Regione concorre con le seguenti fonti di finanziamento:
- a) il corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera ed ambulatoriale stabiliti dalla Regione, in base alla programmazione dell'attività attesa da effettuarsi annualmente;
 - b) altri finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale non finanziati secondo quanto previsto nella lettera a);
 - c) in ragione dei maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca sulle attività assistenziali delle AOUI, un'integrazione pari all'8 per cento della valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva, una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale che avrebbero dovuto sostenere le AOUI per produrre la stessa attività in carenza dell'apporto della componente universitaria;
 - d) altri finanziamenti finalizzati al sostegno di funzioni regionali di riferimento non sufficientemente remunerate dal sistema tariffario ospedaliero e alla diffusione dell'innovazione all'interno delle AOUI. Tali finanziamenti sono direttamente correlati al valore complessivo dell'attività assistenziale erogata dalle AOUI, anche per l'innovazione negli aspetti organizzativi e gestionali;
 - e) altri finanziamenti previsti dal protocollo d'intesa per la formazione medica specialistica e per la formazione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.
6. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle AOUI le Università concorrono con le seguenti fonti di finanziamento:
- a) retribuzioni di tutti i docenti e del personale tecnico-amministrativo di cui all'allegato n. ;
 - b) fondi assegnati dai bilanci degli Atenei alle Facoltà di Medicina e Chirurgia per:
 - Attività di ricerca;
 - Investimenti in attrezzature e beni mobili e immobili;
 - Spese di manutenzione beni mobili e immobili.

7. Il Direttore Generale della AOUI, d'intesa con il Rettore ed acquisito il parere del Collegio di direzione, di cui all'art. 4 comma 5 del D. Lgs. n. 517/99, definisce annualmente l'attuazione di quanto stabilito ai commi 4, 5 e 6.
8. Nell'analisi economica finanziaria delle AOUI sono rilevati e quindi evidenziati negli atti di bilancio:
 - a) le risorse attribuite dalla Regione, ex art. 7 del D. Lgs. 517/99, per sostenere i maggiori costi indotti nelle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca;
 - b) gli oneri sostenuti dalle Università per le retribuzioni del proprio personale inserito nelle attività assistenziali delle AOUI, per le immobilizzazioni e per le attrezzature universitarie, nonché tutto ciò con cui le Università concorrono al sostegno economico-finanziario delle AOUI.
9. La Regione e le Università concordano sull'assunzione del principio della compartecipazione, attraverso la corresponsabilizzazione, dei risultati di gestione delle AOUI, le cui modalità sono stabilite nelle linee guida nazionali concernenti i Protocolli d'Intesa.
10. La compartecipazione universitaria agli eventuali risultati negativi della gestione aziendale, successivi alla istituzione delle AOUI, riguarda esclusivamente la quota di attività eccedente rispetto a quanto concordato nel budget tra Regione – i Direttori Generali delle AOUI ed i Rettori, in proporzione e con riferimento al numero di posti letto, ai relativi costi di produzione per tipologia di prestazioni erogate nonché alle attività erogate ed al numero delle apicalità attivate, nella misura del 50%.

In questo caso, la Regione e l'Università interessata concordano un piano di rientro, anche su base pluriennale, da approvarsi da parte della Giunta Regionale e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università interessata, che dovrà altresì prevedere l'assunzione di provvedimenti anche in deroga alla programmazione attuativa vigente (es. temporanea disattivazione/non attivazione di apicalità, sospensione del rapporto di convenzione).

11. A partire dalla costituzione delle AOUI, i risultati positivi di gestione delle AOUI, dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti, determinate in base ad un piano di rientro pluriennale concordato, sono utilizzati per il finanziamento di programmi di interesse assistenziale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo dell'innovazione e della qualità delle prestazioni erogate.
12. I criteri di finanziamento e di responsabilità vengono applicati anche alle Strutture assistenziali complesse ospedaliere a direzione universitaria.

Articolo 5

Organizzazione interna delle Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate

1. Sono organi delle AOUI:
 - a) il Direttore Generale
 - b) il Collegio Sindacale
 - c) l'Organo di Indirizzo
2. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con il Rettore dell'Università, ed è scelto fra persone in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs 502/92 e successive integrazioni e modificazioni.
3. I procedimenti di verifica dei risultati della sua attività e le conseguenti procedure di conferma o di revoca della sua nomina sono disciplinati dal combinato disposto dell'art. 3 bis del D. Lgs 502/92 e successive integrazioni e modificazioni e dall'art. 4 del D. Lgs 517/99.
4. Il Presidente della Giunta Regionale, ai fini della determinazione di conferma o di revoca del Direttore Generale, acquisisce il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale; la presente norma si applica anche nel caso di iniziativa di revoca, iniziativa limitata al caso di manifesta inattuazione nella realizzazione di quanto previsto dai protocolli attuativi, proposta dal Rettore.

5. Il Direttore Generale, sentito il Collegio di direzione e tenuto conto di quanto previsto dalle normative generali e contrattuali vigenti per il personale sanitario, adotta l'atto aziendale acquisito il parere del Rettore; tale parere è vincolante con riferimento ai Dipartimenti ed alle strutture complesse a direzione universitaria che li compongono.
6. Il Direttore Generale, sentito l'Organo di Indirizzo ed acquisito, tramite il Rettore, il preventivo parere dell'Università e, tramite il Presidente della Giunta Regionale, il preventivo parere della Regione, adotta i seguenti atti di gestione:
 - a) piani attuativi del piano socio sanitario regionale;
 - b) piani e programmi pluriennali di investimento;
 - c) bilancio economico pluriennale di previsione, bilancio economico preventivo annuale e bilancio d'esercizio.I pareri dell'Organo di Indirizzo e dell'Università si intendono espressi favorevolmente qualora i pareri non pervengano rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dal ricevimento della proposta.
7. Il bilancio economico preventivo delle AOUI è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio, mentre il bilancio d'esercizio è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio. Ove il Bilancio economico preventivo annuale non fosse approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i documenti di bilancio si riferiscono, è consentita la gestione per dodicesimi in base all'ultimo bilancio economico preventivo annuale approvato.
8. Nel caso vengano costituiti organismi di controllo di gestione, di essi fa parte un esperto designato dall'Università.
9. Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri designati uno dalla Regione, uno dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, uno dal Ministero della Salute, uno dal Ministro delle Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed uno dall'Università degli Studi. Il Presidente viene eletto al loro interno.

10. L'organo di indirizzo è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto da cinque componenti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, di formazione e di ricerca, di cui:
- a) un componente designato dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Rettore, con funzioni di presidente;
 - b) due componenti designati dal Presidente della Giunta Regionale di cui un medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.
 - c) due componenti designati dal Rettore ivi compreso il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
11. La nomina avviene, tenendo in considerazione le componenti ospedaliere e universitarie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 comma 4, par. 7, del D. Lgs 517/99.
12. Ai componenti dell'Organo di indirizzo, qualora esterni all'Università ed al Servizio Sanitario Nazionale, può essere riconosciuta una indennità di funzione.
13. Partecipa ai lavori, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'AOUI.
14. L'organo di indirizzo assume iniziative e propone misure che assicurino la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale, con la programmazione didattica e scientifica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nell'ambito del budget così come determinato nell'art. 4.
15. L'Organo di indirizzo viene sentito dal Direttore Generale prima dell'adozione dei seguenti atti di gestione:
- a) piani attuativi del piano socio sanitario regionale;
 - b) piani e programmi pluriennali di investimento;
 - c) bilancio economico pluriennale di previsione, bilancio economico preventivo annuale e bilancio d'esercizio.

16. Alla fine di ciascun anno, l'Organo di Indirizzo elabora un documento, da trasmettersi al Presidente della Giunta Regionale ed al Rettore, in cui si dà conto degli indirizzi assegnati e dei risultati raggiunti.
17. Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore e tenendo in considerazione le componenti ospedaliere ed universitarie presenti nella AOUI, nomina un Comitato di Garanti ai fini dell'applicazione del comma 14 art. 5 del D. Lgs. 517/99,

Articolo 6

Parametri per l'individuazione delle attività assistenziali integrate con le funzioni di didattica e di ricerca delle Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. Al fine di determinare sia la dotazione dei posti letto che le Unità Operative necessarie per lo svolgimento di attività assistenziali integrate con le funzioni di didattica e ricerca, vengono identificati dei principi e dei parametri che consentano una corretta programmazione del numero dei posti letto che si svilupperà nell'arco di sei anni.
2. Le tipologie delle attività assistenziali necessarie alle attività di formazione e ricerca svolte all'interno delle AOUI, tenendo presente le aree di riabilitazione e di lungodegenza, supporti indispensabili per le attività assistenziali e di formazione, vengono definite nell'Atto aziendale anche in relazione all'organizzazione dipartimentale e nel riguardo di principi che:
 - agiscano nell'ambito della programmazione regionale, aziendale e universitaria, tenendo presente le proiezioni culturali extraregionali delle attività accademiche;
 - favoriscono la massima integrazione tra le attività assistenziali, di didattica e di ricerca;
 - rispettino, per quanto possibile, l'evoluzione del concetto di area vasta, l'evoluzione delle necessità assistenziali e del principio di deospedalizzazione e l'andamento dell'attività legata alla mobilità ospedaliera interregionale;
 - rispettino le necessità connesse con le funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di laurea sanitari.

La rappresentazione dei Settori Scientifici Disciplinari necessari alla formazione viene disciplinata nei protocolli attuativi.

3. Salvo diverse risoluzioni assunte nell'Atto aziendale e comunque in armonia e all'interno di quanto stabilito dalla normativa vigente per la programmazione dell'offerta di assistenza ospedaliera, il numero complessivo dei posti letto, proprio delle Strutture ubicate presso le sedi universitarie, riferito alle attività assistenziali necessarie a quelle didattiche e di ricerca, è determinato, di norma, dalla somma di quelli correlati al:
- numero degli iscritti al terzo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nel rapporto di "3" posti letto per ciascun studente;
 - numero degli immatricolati al primo anno delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel rapporto "0,6" posti letto per ciascun studente;
 - numero degli immatricolati al primo anno del Corso di laurea delle professioni sanitarie-infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nel rapporto di "0,5" posti letto per ciascun studente.

In relazione a possibili variazioni i parametri così definiti verranno rivalutati in occasione della programmazione regionale di cui all'art. 1.

4. Il numero complessivo dei posti letto per immatricolato nei corsi di laurea delle Strutture temporaneamente clinicizzate ubicate presso altri ospedali della Regione Veneto è da ritenersi aggiuntivo a quelli determinati secondo la metodologia riportata nel precedente comma 3.

Articolo 7

Parametri per l'identificazione, definizione e dimensionamento delle strutture assistenziali complesse dell'AOUl con funzioni di didattica e di ricerca

1. Le attività e le strutture assistenziali complesse, con funzioni di didattica e di ricerca dei corsi di studio delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, sono individuate nei protocolli attuativi sulla base di parametri operativi, consistenti in livelli minimi di attività definiti sia secondo criteri di essenzialità, efficacia assistenziale ed economicità nell'impiego delle risorse professionali, sia di funzionalità e di

coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca. Di norma il numero dei posti letto non deve essere inferiore a 15 e superiore a 30.

Articolo 8

Direzione di strutture complesse

L'incarico di nuove responsabilità di una struttura assistenziale complessa non universitaria ad un dirigente universitario o ad un dirigente ospedaliero avviene nel rispetto della programmazione e pianificazione regionale secondo le vigenti leggi che regolano la materia concorsuale.

Articolo 9

Elementi, assetto organizzativo e strutturale

1. L'organizzazione interna delle AOUI è definita, nel rispetto della normativa vigente, del presente protocollo d'intesa e dei protocolli attuativi, nell'Atto aziendale in modo da assicurare lo svolgimento unitario e coordinato delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca.
2. In coerenza e in attuazione della programmazione le AOUI e le Università, individuano, secondo criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza:
 - a) le strutture organizzative alle quali è affidato l'esercizio delle funzioni operative spettanti all'AOUI identificando, in particolare, quelle assistenziali con funzioni di didattica e di ricerca;
 - b) personale docente universitario in relazione alla responsabilità delle strutture di cui al punto a).
3. All'interno delle AOUI è prevista la seguente articolazione interna
 - a) Dipartimenti strutturali integrati;
 - b) Dipartimenti assistenziali;
 - c) Dipartimenti universitari;
 - d) Unità Operative Complesse;
 - e) Unità Operative Semplici a valenza dipartimentale;
 - f) Unità Operative Semplici a valenza interna delle Unità Operative Complesse;

g) Dipartimenti funzionali.

4. Le Unità di cui al comma 3, lettere d) ed e), pur funzionalmente aggregate e coordinate fra loro, mantengono una propria autonomia operativa in relazione alle specifiche responsabilità professionali, e una propria autonomia gestionale (soggetta a rendicontazione analitica) delle risorse assegnate, nel rispetto delle linee di indirizzo definite a livello dipartimentale.
5. Le Unità di cui al comma 3, lettere d), e) ed f), afferiscono ad un unico Dipartimento strutturale.
6. I Dipartimenti strutturali integrati, di cui al comma 3 lettera a), sono gli strumenti ordinari di gestione operativa delle AOUI, volti ad assicurare l'esercizio integrato delle funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico-disciplinari, e una gestione unitaria delle risorse economiche, strumentali e umane. Alla loro individuazione si procede in sede di programmazione concordata tra le AOUI e le Università, sentita la Regione. I dipartimenti strutturali integrati possono essere organizzati secondo la tipologia per area funzionale, per finalità assistenziale o per gruppi di patologie, organi ed apparati. Salvo formale deroga autorizzata dalla Regione del Veneto, essi sono costituiti dall'aggregazione di almeno tre Unità Operative complesse e rispondono ad un individuato obiettivo assistenziale, da conseguire ottimizzando le risorse impiegate.
Il direttore dei dipartimenti strutturali integrati che la programmazione concertata, acquisito altresì il parere dell'organo di indirizzo, delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca qualifica come essenziali ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali delle Facoltà di Medicina correlate ai settori scientifico-disciplinari è scelto tra i professori universitari.
7. Fermo restando che i Direttori dei Dipartimenti strutturali integrati, di cui al comma 3 lettera a), svolgono anche attività assistenziale, la direzione e il funzionamento di tali dipartimenti è disciplinata da un apposito regolamento interno, adottato dal direttore generale dell'AOUI, che attua le indicazioni fornite dalla Regione d'intesa con le Università secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

8. I Dipartimenti assistenziali, di cui al comma 3 lettera b), possono essere costituiti dalle AOUI per far fronte alle esigenze connesse con l'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia
9. I Dipartimenti universitari, di cui al comma 3 lettera c), possono essere costituiti dalle Università per esercitare la piena autonomia delle funzioni di didattica e di ricerca nel rispetto dei compiti assistenziali e del diritto alla salute del cittadino. Per tali Dipartimenti non si applica la corrispondente normativa prevista per tale fattispecie dalle normative generali e contrattuali vigenti per il personale sanitario.
10. Le Unità Operative Complesse, di cui al comma 3 lettera d), dotate di apicalità e di propria autonomia operativa gestionale e di responsabilità, devono trovare fondamento nelle indicazioni della programmazione regionale, nella funzionalità e caratterizzazione delle prestazioni e nelle esigenze della didattica e della ricerca. Esse sono identificate sulla base di necessità assistenziali derivanti da bacini di utenza locali, provinciali e regionali ed extra regionali, correlate alle esigenze di didattica e di ricerca. La loro identificazione avviene attraverso livelli di attività attesi direttamente correlabili all'incidenza e prevalenza delle patologie di pertinenza.
11. Le Unità Operative Semplici a valenza dipartimentale, di cui al comma 3 lettera e), dotate di propria autonomia operativa gestionale e di responsabilità, devono trovare fondamento nelle indicazioni della programmazione regionale, nella funzionalità e caratterizzazione delle prestazioni e nelle esigenze della didattica e della ricerca. Esse afferiscono ad una Unità Operativa Complessa e sono identificate sulla base di specifiche attività assistenziali, di norma derivanti da bacini di utenza almeno provinciali, correlate alle esigenze didattiche e di ricerca.
12. Le Unità operative semplici a valenza interna delle unità operative complesse, di cui al comma 3 lettera f), sono identificate dalle AOUI sulla base di necessità organizzative (assistenziali, di didattica e ricerca).

13. Al fine di perseguire particolari obiettivi sia assistenziali, sia di didattica e di ricerca definiti con uno specifico progetto, le AOUI possono costituire i Dipartimenti funzionali, di cui al comma 3 lettera g), secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

14. Al fine di garantire la realizzazione dell'integrazione delle funzioni di didattica e ricerca con le funzioni di assistenza, la Regione e l'Università concordano nella opportunità di definire dei criteri per addivenire alla armonizzazione dei Dipartimenti Universitari nei Dipartimenti ad attività integrata.

Articolo 10

Cessazione del personale universitario dalla titolarità della direzione delle strutture

1. Con riferimento alla cessazione del personale universitario dalla titolarità di strutture si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Al personale universitario, di cui al comma 1, qualora responsabile di struttura complessa di cui al D. Lgs. n. 502/92 e sue successive integrazioni e modificazioni compete il trattamento economico previsto dalla normativa vigente in materia relativamente al periodo in cui cessa, per limiti di età, la suddetta responsabilità.

Articolo 11

Trattamento economico del personale universitario

1. Al personale docente/ricercatore universitario in convenzione alla data di istituzione delle AUOI, che svolge attività assistenziale presso le Aziende ospedaliere/UU.LL.SS.SS. della Regione, oltre al trattamento economico percepito in qualità di professore di ruolo o di ricercatore universitario, spettano:

- a) l'indennità di esclusività di cui ai CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e sanitaria;
- b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse al particolare tipo di incarico attribuito, secondo i criteri stabiliti dal CCNL

2002/2005 (in particolare tenendo conto del conglobamento della retribuzione di posizione previsto dagli stipulandi CC.CC.NN.LL.);

- c) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri, concordati tra il Direttore Generale ed il Rettore, di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché di efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
- d) il compenso legato a particolari condizioni di lavoro, ove previsto (es. rischio radiologico, ecc.);
- e) un assegno personale, di cui al comma 2, ove spettante, destinato a garantire il mantenimento o l'adeguamento della retribuzione "assistenziale", secondo quanto stabilito dal comma 3.

L'importo dei trattamenti economici di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) viene erogato dall'Aziende ospedaliere/UU.LL.SS.SS. alle Università convenzionate e da queste ai docenti/ricercatori universitari.

2. Sono fatte salve, mediante l'attribuzione di un assegno personale, le posizioni economiche maturate dal personale docente/ricercatore in convenzione.
3. A coloro che saranno assunti come docenti/ricercatori universitari dopo il 1.1.2006, ma già in servizio presso una struttura del S.S.N., viene mantenuto il trattamento economico in godimento prima dell'assunzione attraverso l'assegno personale di cui al comma precedente.
4. Gli assegni personali, disciplinati dal presente articolo, sono a carico della Regione e devono considerarsi riassorbibili con i futuri incrementi stipendiali "assistenziali" (es. passaggio di fascia per l'indennità di esclusività, incremento della retribuzione di posizione).
5. L'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 517/99, decorre dal 1 gennaio 2006 (nuovo quadriennio contrattuale della dirigenza medica e sanitaria).

6. Viene assunto il principio della correlazione tra salario accessorio, escluse le voci relative a particolari condizioni di lavoro (es. indennità festiva), ed attività assistenziale. L'applicazione di tale principio viene disciplinata nei protocolli attuativi

Articolo 12

Applicazione art. 10 D.M. 363/98 in attuazione del D. Lgs. 626/94

1. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo d'intesa, per garantire la sicurezza e la salute negli ambiti di lavoro oggetto dello stesso, si concorda, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, che per il personale che si trovi presso strutture esterne a quelle di appartenenza, gli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/94, gravino sull'Ente ospitante. Il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Articolo 13

Criteri generali per l'adozione dell'atto aziendale

L'atto aziendale di ciascuna AOUI, predisposto secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e successive integrazioni e modificazioni e dal D. Lgs. n. 517/99 e nel rispetto di quanto contenuto nel presente protocollo d'intesa e nei protocolli attuativi, deve prevedere quando previsto nell'allegato n.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, e comunque prima della costituzione delle nuove AOUI, i Direttori Generali delle aziende sanitarie interessate e le Università provvedono alla formale ricognizione dei beni di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, lettere b) e d).
2. Le Università non assumono a proprio carico eventuali risultati negativi nella gestione che risultassero a conclusione della liquidazione delle attuali Aziende Ospedaliere, del cui ripianamento si fa carico esclusivamente la Regione.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei presenti protocolli d'intesa eventuali intese già sottoscritte e formalizzate tra Regione-Aziende Sanitarie ed Università sono considerate valide ed efficaci qualora non contengano norme in contrasto con quanto stabilito dal presente protocollo e dal protocollo d'intesa per la formazione medica specialistica e per la formazione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica; le eventuali intese non ancora efficaci o in via di formalizzazione sono da considerarsi applicabili se in ottemperanza ai principi ed alle norme stabilite dai presenti protocolli.

4. Le attività necessarie ed urgenti, svolte in conformità del presente protocollo nelle more della sua approvazione da parte del Consiglio Regionale del Veneto, vengono ratificate con atto della Giunta.

5. L'applicazione di quanto disposto dal presente protocollo è demandata a specifici protocolli attuativi sottoscritti rispettivamente dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dal Rettore dell'Università di Padova, dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Verona e dal Rettore dell'Università degli Studi di Verona.

I protocolli attuativi tengono conto della specificità dell'AOUI.

6. La Regione si impegna a corrispondere l'indennità di esclusività al personale docente/ricercatore universitario in convenzione, fuori dalla c.d. "De Maria", se e per quanto a ciascuno di rispettiva competenza, per il periodo 1.1.2000 – 31.12.2005.

Dal calcolo dell'arretrato si intende scomputata la quota di esclusività eventualmente già percepita, in tutto od in parte, dai singoli docenti e ricercatori universitari, in virtù del meccanismo equiparativo ad oggi vigente.

Fino alla data di applicazione del D. Lgs n. 517/99, art. 6, di cui all'art 11 del presente protocollo, al personale docente/ricercatore universitario in convenzione continua ad essere corrisposta l'indennità di equiparazione c.d. "De Maria" e viene corrisposta l'indennità di esclusività come voce a sé stante (fuori dalla c.d. "De Maria").

I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo vengono quantificati, ai soli fini pensionistici, anche ai docenti/ricercatori cessati nel periodo 1.1.2000 – 31.12.2005

7. In sede di prima applicazione sono fatte salve le posizioni equiparative riconosciute al personale universitario in convenzione in applicazione dell'art. 102 del D.P.R. 382/80 e del D.M. 9.11.1982, e i correlativi trattamenti economici erogati.

8. In caso di controversie in ordine all'applicazione delle norme di cui al presente protocollo, la soluzione in via arbitrale viene rimessa ad un apposito collegio arbitrale costituito d'intesa tra Regione ed Università.

Letto, approvato e sottoscritto

Venezia, 30 gennaio 2006

PER LA REGIONE DEL VENETO

Il Presidente della Giunta Regionale

On. Dr. Giancarlo Galan

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

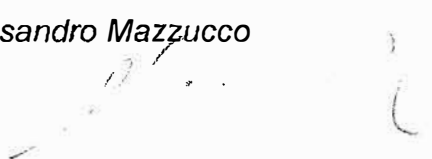
Il Rettore

Prof. Vincenzo Milanesi

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

Il Rettore

Prof. Alessandro Mazzucco



ALLEGATO N.

Criteri generali per l'adozione dell'atto aziendale

1. l'istituzione di un'Azienda ospedaliera integrata con l'Università degli Studi di con autonoma personalità giuridica ex art. 2 del D. Lgs. 517/99, mediante una nuova configurazione organizzativa (e patrimoniale) dell'Azienda Ospedaliera di già istituita con L.R. 56/94.

2. Denominazione, sede legale e logo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

All'Azienda è attribuita la seguente denominazione:

"Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata"

La sede legale è

Il logo aziendale è il seguente

3. Missione e valori

La missione della Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di consiste nello svolgimento unitario e coordinato delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, in modo da migliorare il servizio pubblico di tutela della salute, accrescere la qualità dei processi formativi, sviluppare le conoscenze biomediche, l'innovazione tecnologica nonché nella paritaria valorizzazione delle funzioni e delle attività del personale ospedaliero e del personale universitario.

4. Organi dell'Azienda

Sono organi dell'Azienda:

- il Direttore Generale
- il Collegio Sindacale
- l'Organo di Indirizzo

4.1 Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con il Rettore dell'Università, ed è scelto fra persone in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modificazioni.

I procedimenti di verifica dei risultati della sua attività e le conseguenti procedure di conferma o di revoca della sua nomina sono disciplinati dal combinato disposto dell'art. 3 bis del D. Lgs 502/92 e successive integrazioni e modificazioni e dall'art. 4 del D. Lgs 517/99, nonché dall'art 5, comma 4, del presente protocollo.

Il Presidente della Giunta Regionale, ai fini della determinazione di conferma o di revoca del Direttore Generale, acquisisce il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale; la presente norma si applica anche nel caso di iniziativa di revoca proposta dal Rettore.

Limitatamente ai Dipartimenti ed alle strutture complesse a direzione universitaria che li compongono, l'atto aziendale è adottato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università di, tenuto conto di quanto previsto dalle normative generali e contrattuali vigenti per il personale sanitario.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore e tenendo in considerazione le componenti ospedaliere ed universitarie presenti nella AOUI, nomina un Comitato di Garanti ai fini dell'applicazione del comma 14 art. 5 del D. Lgs. 517/99.

4.2 L'Organo di Indirizzo

L'organo di indirizzo è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto da cinque componenti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, di formazione e di ricerca, di cui:

- un componente designato dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Rettore, con funzioni di presidente

due componenti designati dal Presidente della Giunta Regionale di cui un medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

due componenti designati dal Rettore ivi compreso il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia

La nomina avviene, tenendo in considerazione le componenti ospedaliere ed universitarie, nel rispetto di quanto previsto all'art 4, comma 4, par. 7, del D. Lgs n. 517/99.

Partecipa ai lavori, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'AOUI.

4.3 Collegio Sindacale

4.3.1 Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri designati uno dalla Regione, uno dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro delle Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno dall'Università di

Il Presidente viene eletto al loro interno.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato e nel protocollo d'intesa in materia di organizzazione, funzionamento (e patrimoniale) dell'AOUI, tenuto conto dei contenuti delle linee guida di cui al D.P.C.M. del 24.5.2001, si rinvia alle norme statali e regionali disciplinanti la materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92 e sue successive integrazioni e modificazioni, al D. Lgs. n. 517/99, nonché ai CC.CC.NN.LL. vigenti.